

Schema di disegno di legge regionale-tipo:

“Ratifica dell’intesa interregionale per la modifica e l’integrazione dell’Accordo Costitutivo dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)”

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ratifica l’intesa interregionale, allegata quale parte integrante, tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto per la modifica e l’integrazione dell’Accordo Costitutivo dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) di cui alla legge regionale¹, nonché per l’assunzione, all’interno del medesimo Accordo Costitutivo, dell’intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate.

Art. 2

(Efficacia della legge)

1. Le disposizioni della presente legge assumono efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi regionali emanate dalle Regioni interessate per la ratifica dell’intesa di cui all’articolo 1.

Art. 3

(Abrogazione di norme e disposizioni di attuazione)²

¹ Ciascuna Regione indicherà qui i riferimenti della propria legge regionale di recepimento dell’Accordo Costitutivo dell’AIPO, siglato dai Presidenti *pro tempore* delle Giunte regionali in data 2 agosto 2001.

² Questo articolo recherà le abrogazioni delle norme regionali incompatibili e/o superate nonché eventuali altre disposizioni di raccordo che si rendano necessarie, per ciascuna Regione, per effetto della sottoscrizione dell’allegata intesa interregionale.

<p>ACCORDO COSTITUTIVO DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), SIGLATO DALLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, PIEMONTE E VENETO IN DATA 2 AGOSTO 2001</p> <p>Art. 1. (Oggetto e contenuto)</p> <p>1. Con il presente accordo le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto istituiscono l'agenzia interregionale per la gestione unitaria delle funzioni di cui all'articolo 4.</p> <p>2. Il presente accordo disciplina l'organizzazione e le funzioni dell'agenzia nell'ambito del bacino idrografico del fiume Po.</p>	<p><i>(ALLEGATO AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE DI RATIFICA DELL'INTESA)</i></p> <p>Schema di intesa interregionale per la modifica e l'integrazione dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO).</p> <p><u>Art. 1 (Oggetto e contenuto dell'intesa)</u></p> <p>1. <u>Con la presente intesa le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto modificano e integrano l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) siglato in data 2 agosto 2001 e ratificato con rispettive leggi regionali.</u></p> <p>2. <u>L'intesa di cui al comma 1 sancisce altresì l'assunzione, all'interno del medesimo Accordo Costitutivo dell'AIPO, dell'intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate.</u></p>	<p><i>TESTO COORDINATO DELL'ACCORDO COSTITUTIVO DELL'AIPO, COSI' COME MODIFICATO DALL'INTESA INTERREGIONALE</i></p> <p>Art. 1. (Oggetto e contenuto)</p> <p>1. Con il presente accordo le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto istituiscono l'agenzia interregionale per la gestione unitaria delle funzioni di cui all'articolo 4.</p> <p>2. Il presente accordo disciplina l'organizzazione e le funzioni dell'agenzia nell'ambito del bacino idrografico del fiume Po.</p>
---	--	---

<p>Art. 2. (Generalità)</p> <p>1. L'agenzia e' denominata Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), ha sede in Parma ed è articolata in sezioni territoriali determinate dal Comitato d'indirizzo di cui all'articolo 6.</p> <p>2. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, l'agenzia opera come ente strumentale delle Regioni.</p> <p>3. L'agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale secondo quanto previsto dal presente accordo.</p>	<p>Art. 2 (Modifiche all'articolo 2 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO)</p> <p>1. Il comma 3 dell'articolo 2 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO è così sostituito: <i>“3. L'agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di capacità finanziaria e autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale secondo quanto previsto dal presente accordo.”</i></p>	<p>Art. 2. (Generalità)</p> <p>1. L'agenzia e' denominata Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), ha sede in Parma ed è articolata in sezioni territoriali determinate dal Comitato d'indirizzo di cui all'articolo 6.</p> <p>2. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, l'agenzia opera come ente strumentale delle Regioni.</p> <p><i>3. L'agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di capacità finanziaria e autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale secondo quanto previsto dal presente accordo.</i></p>
<p>Art. 3. (Ambito territoriale dell'agenzia)</p> <p>1. In fase di prima applicazione, l'agenzia esercita le funzioni di cui all'articolo 4 nell'ambito territoriale definito dall'allegata cartografia, corrispondente alle competenze del Magistrato per il Po.</p> <p>2. Per la ridefinizione di tale ambito, entro dodici mesi dalla costituzione dell'agenzia si procede a verifica e le eventuali modifiche della cartografia sono assunte previa intesa tra le Regioni interessate ed approvate da ciascuna di esse secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.</p>	<p><u>Art. 3 (Ridefinizione dell'ambito territoriale dell'agenzia per effetto della presenta intesa).</u></p> <p><u>1. In attuazione del comma 2 dell'articolo 3 dell'Accordo Costitutivo, l'allegata cartografia costituisce l'ambito territoriale di riferimento per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'agenzia.</u></p> <p><u>2. Eventuali rettifiche alla cartografia di cui al comma 1 sono adottate con deliberazione del Comitato di indirizzo.</u></p>	<p>Art. 3. (Ambito territoriale dell'agenzia)</p> <p>1. In fase di prima applicazione, l'agenzia esercita le funzioni di cui all'articolo 4 nell'ambito territoriale definito dall'allegata cartografia, corrispondente alle competenze del Magistrato per il Po.</p> <p>2. Per la ridefinizione di tale ambito, entro dodici mesi dalla costituzione dell'agenzia si procede a verifica e le eventuali modifiche della cartografia sono assunte previa intesa tra le Regioni interessate ed approvate da ciascuna di esse secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.</p>

<p>Art. 4. (Funzioni)</p> <p>1. L'agenzia, sulla base della pianificazione dell'Autorità di Bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) la programmazione operativa degli interventi;</p> <p>b) la progettazione e attuazione degli interventi;</p> <p>c) la polizia idraulica;</p> <p>d) la gestione del servizio di piena;</p> <p>e) l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali;</p> <p>f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell'articolo 92 del d.lgs. 112/1998, al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico.</p> <p>2. L'agenzia provvede a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.</p>	<p>Art. 4 (Modifiche all'articolo 4 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO)</p> <p>1. L'articolo 4 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO è così sostituito:</p> <p><i>“1. L'agenzia, sulla base della pianificazione di bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le seguenti funzioni:</i></p> <p><i>a) la programmazione operativa degli interventi;</i></p> <p><i>b) la progettazione e attuazione degli interventi;</i></p> <p><i>c) la polizia idraulica;</i></p> <p><i>d) la gestione del servizio di piena;</i></p> <p><i>e) la gestione del demanio idrico ai sensi degli articoli 86 e 89 del d.lgs. 112/98, compreso il rilascio dei provvedimenti di concessione e l'introito dei proventi dei relativi canoni, esclusi i porti fluviali ;</i></p> <p><i>f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell'articolo 92 del d.lgs. 112/1998, al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico;</i></p> <p><i>g) le funzioni relative alla navigazione interna, di cui all'intesa interregionale per la navigazione sul fiume Po e idrovie collegate, limitatamente al reticolo idrografico di competenza dell'agenzia;</i></p> <p><i>h) la gestione del demanio della navigazione interna, ai sensi dell'articolo 105 del d.lgs. 112/1998, compreso il rilascio dei provvedimenti di concessione e l'introito dei proventi dei relativi canoni .</i></p>	<p>Art. 4. (Funzioni)</p> <p><i>1. L'agenzia, sulla base della pianificazione di bacino e della programmazione delle singole Regioni, svolge le seguenti funzioni:</i></p> <p><i>a) la programmazione operativa degli interventi;</i></p> <p><i>b) la progettazione e attuazione degli interventi;</i></p> <p><i>c) la polizia idraulica;</i></p> <p><i>d) la gestione del servizio di piena;</i></p> <p><i>e) la gestione del demanio idrico ai sensi degli articoli 86 e 89 del d.lgs. 112/98, compreso il rilascio dei provvedimenti di concessione e l'introito dei proventi dei relativi canoni, esclusi i porti fluviali ;</i></p> <p><i>f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell'articolo 92 del d.lgs. 112/1998, al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico;</i></p> <p><i>g) le funzioni relative alla navigazione interna, di cui all'intesa interregionale per la navigazione sul fiume Po e idrovie collegate, limitatamente al reticolo idrografico di competenza dell'agenzia;</i></p> <p><i>h) la gestione del demanio della navigazione interna, ai sensi dell'articolo 105 del d.lgs. 112/1998, compreso il rilascio dei provvedimenti di concessione e l'introito dei proventi dei relativi canoni.</i></p>
---	--	---

<p>Art. 5. (Avvalimento)</p> <p>1. Fermo restando l'ambito istituzionale delle funzioni attribuite all'agenzia ai sensi dell'articolo 4, le Regioni ricadenti nel bacino del Po possono avvalersi delle strutture dell'agenzia per l'esercizio di proprie funzioni di difesa del suolo previa stipula di convenzione con l'agenzia stessa e con oneri a proprio carico.</p> <p>Art. 6. (Organi dell'agenzia)</p> <p>1. Sono organi dell'agenzia:</p> <p>a) Il Comitato d'indirizzo;</p> <p>b) Il Direttore;</p> <p>c) Il Collegio dei revisori.</p> <p>Art. 7. (Comitato di indirizzo)</p> <p>1. Il Comitato di indirizzo e' un organo collegiale formato dagli Assessori delle Regioni di cui all'articolo 1 competenti in materia, con Presidenza a rotazione di durata biennale.</p> <p>2. Il Comitato, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare:</p> <p>a) conferisce e revoca l'incarico di Direttore;</p> <p>b) stabilisce gli obiettivi programmatici e ne verifica l'attuazione;</p> <p>c) definisce le articolazioni territoriali di cui all'articolo 2;</p> <p>d) approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di</p>	<p>Art. 5 (Modifiche all'articolo 7 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO)</p> <p>1. Il comma 1 dell'articolo 7 dell'Accordo Costitutivo è così sostituito: <i>“1. Il Comitato di indirizzo è un organo collegiale, formato da due Assessori per ciascuna delle Regioni di cui all'articolo 1, competenti rispettivamente in materia di difesa del suolo e navigazione interna, con presidenza e vicepresidenza a rotazione di durata triennale. Ai fini dell'organizzazione dei lavori il Comitato di indirizzo si articola in due sezioni.”</i></p> <p>2. Al comma 2 dell'articolo 7 dell'Accordo Costitutivo è aggiunta la seguente lettera h): <i>“h) formula indirizzi e direttive per</i></p>	<p>Art. 5. (Avvalimento)</p> <p>1. Fermo restando l'ambito istituzionale delle funzioni attribuite all'agenzia ai sensi dell'articolo 4, le Regioni ricadenti nel bacino del Po possono avvalersi delle strutture dell'agenzia per l'esercizio di proprie funzioni di difesa del suolo previa stipula di convenzione con l'agenzia stessa e con oneri a proprio carico.</p> <p>Art. 6. (Organi dell'agenzia)</p> <p>1. Sono organi dell'agenzia:</p> <p>a) Il Comitato d'indirizzo;</p> <p>b) Il Direttore;</p> <p>c) Il Collegio dei revisori.</p> <p>Art. 7. (Comitato di indirizzo)</p> <p>1. Il Comitato di indirizzo è un organo collegiale, formato da due Assessori per ciascuna delle Regioni di cui all'articolo 1, competenti rispettivamente in materia di difesa del suolo e navigazione interna, con presidenza e vicepresidenza a rotazione di durata triennale. Ai fini dell'organizzazione dei lavori il Comitato di indirizzo si articola in due sezioni.</p> <p>2. Il Comitato, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare:</p> <p>a) conferisce e revoca l'incarico di Direttore;</p>
---	---	--

<p>contabilità proposti dal Direttore;</p> <p>e) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo predisposti dal Direttore;</p> <p>f) approva la relazione programmatica sull'attività dell'agenzia predisposta dal Direttore;</p> <p>g) delibera in materia di accordi per l'avvalimento di cui all'articolo 5.</p>	<p><i>l'espletamento delle procedure tecnico-amministrative di competenza dell'agenzia, al fine di garantirne l'esercizio unitario.</i>"</p>	<p>b) stabilisce gli obiettivi programmatici e ne verifica l'attuazione;</p> <p>c) definisce le articolazioni territoriali di cui all'articolo 2;</p> <p>d) approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità proposti dal Direttore;</p> <p>e) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo predisposti dal Direttore;</p> <p>f) approva la relazione programmatica sull'attività dell'agenzia predisposta dal Direttore;</p> <p>g) delibera in materia di accordi per l'avvalimento di cui all'articolo 5.</p> <p><i>h) formula indirizzi e direttive per l'espletamento delle procedure tecnico-amministrative di competenza dell'agenzia, al fine di garantirne l'esercizio unitario.</i></p>
<p>3. Il Comitato d'indirizzo adotta i propri atti all'unanimità dei componenti e si dota, per lo svolgimento dei lavori, di apposito regolamento interno.</p>	<p>3. Il comma 3 dell'articolo 7 dell'Accordo Costitutivo è così sostituito: <i>"3. Il Comitato di indirizzo adotta i propri atti all'unanimità e si dota, per lo svolgimento dei lavori, di apposito regolamento interno. Il regolamento disciplina, in particolare, i casi in cui il Comitato si riunisce in seduta plenaria, le modalità di convocazione e le disposizioni per la validità delle sedute e delle deliberazioni adottate."</i></p>	<p><i>3. Il Comitato d'indirizzo adotta i propri atti all'unanimità e si dota, per lo svolgimento dei lavori, di apposito regolamento interno. Il regolamento disciplina, in particolare, i casi in cui il Comitato si riunisce in seduta plenaria, le modalità di convocazione e le disposizioni per la validità delle sedute e delle deliberazioni adottate.</i></p>
<p>Art. 8. (Comitato tecnico)</p> <p>1. Al fine di garantire il raccordo operativo tra l'attività dell'agenzia e quella delle Regioni, il Comitato di indirizzo e il Direttore si avvalgono di un Comitato tecnico</p>	<p>Art. 6 (Modifiche all'articolo 8 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO)</p> <p>1. L'articolo 8 dell'Accordo Costitutivo è così sostituito:</p>	<p>Art. 8. (Comitato tecnico)</p> <p><i>1. Al fine di garantire il raccordo operativo tra l'attività dell'agenzia e quella delle Regioni, il Comitato di indirizzo e il Direttore si</i></p>

<p>composto dai responsabili delle strutture competenti delle Regioni di cui all'articolo 1.</p> <p>Art. 9. (Direttore)</p> <p>1. Il Direttore è scelto dal Comitato d'indirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale presso strutture pubbliche o private.</p> <p>2. Il Direttore è assunto con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 anni e prorogabile una sola volta. Il recesso dal contratto è disciplinato dall'articolo 2119 del codice civile.</p> <p>3. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa, contabile, salvo quelli attribuiti ai dirigenti dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11.</p> <p>2. Il Direttore, sentito il Comitato d'indirizzo, conferisce l'incarico ai dirigenti.</p> <p>3. Il Direttore predispone i seguenti atti, sottoponendoli all'approvazione del Comitato d'indirizzo:</p>	<p><i>“1. Al fine di garantire il raccordo operativo tra l'attività dell'agenzia e quella delle Regioni, il Comitato di indirizzo e il Direttore si avvalgono di un Comitato tecnico composto da due dirigenti per ciascuna Regione, competenti rispettivamente in materia di difesa del suolo e navigazione interna.</i></p> <p><i>2. La partecipazione al Comitato tecnico avviene nell'ambito dell'attività di servizio e non comporta maggiori oneri a carico delle regioni di appartenenza né dell'agenzia.”</i></p>	<p>avvalgono di un Comitato tecnico composto da due dirigenti per ciascuna Regione, competenti rispettivamente in materia di difesa del suolo e navigazione interna.</p> <p>2. La partecipazione al Comitato tecnico avviene nell'ambito dell'attività di servizio e non comporta maggiori oneri a carico delle regioni di appartenenza né dell'agenzia.</p> <p>Art. 9. (Direttore)</p> <p>1. Il Direttore è scelto dal Comitato d'indirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale presso strutture pubbliche o private.</p> <p>2. Il Direttore è assunto con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 anni e prorogabile una sola volta. Il recesso dal contratto è disciplinato dall'articolo 2119 del codice civile.</p> <p>3. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa, contabile, salvo quelli attribuiti ai dirigenti dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 11.</p> <p>2. Il Direttore, sentito il Comitato d'indirizzo, conferisce l'incarico ai dirigenti.</p> <p>3. Il Direttore predispone i seguenti atti, sottoponendoli all'approvazione del Comitato d'indirizzo:</p>
--	---	--

<p>a) il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità;</p> <p>b) la relazione programmatica e la relazione gestionale sull'attività svolta dall'agenzia;</p> <p>c) il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.</p> <p>4. Il Direttore trasmette alle Giunte regionali la relazione programmatica, la relazione gestionale, il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.</p> <p>Art. 10 (Collegio dei revisori)</p> <p>1. Il Collegio dei revisori è nominato dal Comitato d'indirizzo.</p> <p>2. Il Collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi ed un supplente, iscritti nel registro dei revisori dei conti. Il Collegio nomina fra i propri membri un presidente.</p> <p>3. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'agenzia, comunicando tempestivamente le proprie osservazioni al Comitato d'indirizzo e alle Regioni.</p> <p>Art. 11 (Organizzazione e personale)</p> <p>1. L'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni</p>		<p>a) il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità;</p> <p>b) la relazione programmatica e la relazione gestionale sull'attività svolta dall'agenzia;</p> <p>c) il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.</p> <p>4. Il Direttore trasmette alle Giunte regionali la relazione programmatica, la relazione gestionale, il bilancio di previsione, eventuali variazioni e il conto consuntivo.</p> <p>Art. 10 (Collegio dei revisori)</p> <p>1. Il Collegio dei revisori è nominato dal Comitato d'indirizzo.</p> <p>2. Il Collegio dura in carica tre anni ed è composto da tre membri effettivi ed un supplente, iscritti nel registro dei revisori dei conti. Il Collegio nomina fra i propri membri un presidente.</p> <p>3. Il Collegio esamina, sotto il profilo della regolarità contabile, gli atti dell'agenzia, comunicando tempestivamente le proprie osservazioni al Comitato d'indirizzo e alle Regioni.</p> <p>Art. 11 (Organizzazione e personale)</p> <p>1. L'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali</p>
--	--	--

<p>pubbliche), conformemente alle disposizioni del presente accordo.</p> <p>2. L'agenzia ha una dotazione organica iniziale proveniente dal Magistrato per il Po.</p> <p>3. Per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dell'agenzia si applica il contratto collettivo del comparto Regioni-Enti locali.</p> <p>4. E' fatta salva la possibilità di assunzione di personale tramite procedure selettive, ai sensi del d.lgs. 165/2001.</p> <p>Art. 12. (Patrimonio)</p> <p>1. Il patrimonio dell'agenzia è costituito dai beni trasferiti dallo Stato ai sensi dei provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 7 del d.lgs. 112/1998, dalle Regioni nonché dai beni pervenuti ad altro titolo.</p> <p>2. In caso di scioglimento dell'agenzia i beni immobili che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.</p> <p>Art. 13 (Ordinamento contabile dell'Agenzia)</p> <p>1. L'ordinamento contabile dell'agenzia è disciplinato sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208).</p> <p>2. Il bilancio dell'agenzia è redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'annualità, dell'integrità, della</p>	<p>Art. 7 (Modifiche all'articolo 13 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO)</p> <p>1. Il comma 6 dell'articolo 13 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO è soppresso.</p>	<p>sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), conformemente alle disposizioni del presente accordo.</p> <p>2. L'agenzia ha una dotazione organica iniziale proveniente dal Magistrato per il Po.</p> <p>3. Per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dell'agenzia si applica il contratto collettivo del comparto Regioni-Enti locali.</p> <p>4. E' fatta salva la possibilità di assunzione di personale tramite procedure selettive, ai sensi del d.lgs. 165/2001.</p> <p>Art. 12. (Patrimonio)</p> <p>1. Il patrimonio dell'agenzia è costituito dai beni trasferiti dallo Stato ai sensi dei provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 7 del d.lgs. 112/1998, dalle Regioni nonché dai beni pervenuti ad altro titolo.</p> <p>2. In caso di scioglimento dell'agenzia i beni immobili che compongono il patrimonio vengono trasferiti alla Regione nel cui territorio insistono i beni stessi.</p> <p>Art. 13 (Ordinamento contabile dell'Agenzia)</p> <p>1. L'ordinamento contabile dell'agenzia è disciplinato sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208).</p> <p>2. Il bilancio dell'agenzia è redatto in termini finanziari di competenza</p>
--	---	--

<p>specificazione, dell'universalità, dell'unità, della veridicità, della pubblicità, della chiarezza, del pareggio finanziario e delle norme stabilite dal regolamento di contabilità.</p> <p>3. Il Comitato di indirizzo approva il bilancio di previsione, l'asestamento e le variazioni allo stesso secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità. Contestualmente al bilancio annuale, il Comitato di indirizzo approva un bilancio pluriennale in termini di competenza, di durata non inferiore ad un triennio.</p> <p>4. Il rendiconto dell'agenzia è formato secondo le regole stabilite dal regolamento di contabilità.</p> <p>5. L'agenzia esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché dal regolamento di contabilità.</p> <p>6. L'agenzia non può contrarre mutui e prestiti.</p> <p>Art. 14. (Disposizioni transitorie)</p> <p>1. Il Comitato di indirizzo provvede alla scelta del Direttore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali</p>	<p><u>Art. 8 (Disposizioni di attuazione della presente intesa)</u></p> <p>1. <u>Il Presidente del Comitato di indirizzo in carica convoca il Comitato entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali di ratifica della presente intesa, per procedere all'eventuale integrazione dei relativi componenti, in relazione alle funzioni dell'Agenzia di cui all'articolo 4 dell'Accordo Costitutivo, così come sostituito dalla presente intesa, e all'insediamento del Comitato stesso a seguito dell'avvenuta integrazione.</u></p> <p>2. <u>Entro sei mesi dall'insediamento di cui al comma 1, il Comitato di indirizzo provvede alla revisione del proprio regolamento interno, previsto all'articolo 7, comma 3, dell'Accordo Costitutivo.</u></p> <p>3. <u>L'effettivo esercizio delle</u></p>	<p>e di cassa, nel rispetto dei principi dell'annualità, dell'integrità, della specificazione, dell'universalità, dell'unità, della veridicità, della pubblicità, della chiarezza, del pareggio finanziario e delle norme stabilite dal regolamento di contabilità.</p> <p>3. Il Comitato di indirizzo approva il bilancio di previsione, l'asestamento e le variazioni allo stesso secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità. Contestualmente al bilancio annuale, il Comitato di indirizzo approva un bilancio pluriennale in termini di competenza, di durata non inferiore ad un triennio.</p> <p>4. Il rendiconto dell'agenzia è formato secondo le regole stabilite dal regolamento di contabilità.</p> <p>5. L'agenzia esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché dal regolamento di contabilità.</p> <p>6. L'agenzia non può contrarre mutui e prestiti.</p> <p>Art. 14. (Disposizioni transitorie)</p> <p>1. Il Comitato di indirizzo provvede alla scelta del Direttore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore</p>
---	--	--

<p>istitutive dell'agenzia.</p> <p>2. Il subentro dell'agenzia nelle funzioni del Magistrato per il Po ha effetto secondo le modalità stabilite nell'accordo stipulato, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 14 dicembre 2000, con il Ministero competente.</p>	<p><u>funzioni relative alla navigazione interna e alla gestione del demanio idrico e della navigazione, di cui all'articolo 4 dell'Accordo Costitutivo così come sostituito dalla presente intesa, è subordinato alla definizione di appositi protocolli operativi tra l'agenzia e le Regioni, sulla base di criteri e linee guida deliberati dal Comitato di indirizzo.</u></p>	<p>dell'ultima delle leggi regionali istitutive dell'agenzia.</p> <p>2. Il subentro dell'agenzia nelle funzioni del Magistrato per il Po ha effetto secondo le modalità stabilite nell'accordo stipulato, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.C.M. 14 dicembre 2000, con il Ministero competente.</p>
--	---	--